

Allegato A

Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010

1. Premessa

1. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (“Norme in materia ambientale”) all'art. 33 commi 1, 2 e 3 prevede quanto segue:

“1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.”;

Il D.M. n. 1 del 4.1.2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, di competenza dello Stato.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n.47 del 2.2.2018 reca disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10, “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, all'art. 47 ter “Oneri istruttori”, prevede quanto segue:

“1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.

2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.

3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.

5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.”.

2. Il presente Allegato A determina gli oneri istruttori di cui all'articolo 47 ter della L.R 10/2010, nonché le relative modalità di versamento, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo.

3. Le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe da applicare, contenute nel presente Allegato A, si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe, per i procedimenti di propria competenza, in conformità con i rispettivi ordinamenti.

2. Attestazione di pagamento e dichiarazione sostitutiva

1. In allegato a ciascuna istanza di avvio del procedimento, con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 4 a 8 del presente Allegato A, deve essere presentata alla Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia (Settore VIA):

a) l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori, versamento da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 10;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la società proponente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio pubblico che ha presentato l'istanza oppure dal responsabile unico del procedimento (RUP), e dovrà attestare il valore complessivo delle opere da realizzare e l'ammontare degli oneri istruttori.

3. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare

1. Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione allegata all'istanza di avvio del procedimento.

2. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato all'avvio del procedimento, il proponente presenta gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

3. Tenuto conto del grado di approfondimento legato al livello di progettazione, delle differenziazioni dovute alle particolari tipologie d'intervento da realizzare, della natura pubblica o privata del progetto, il valore complessivo delle opere si articola comunque in "costo dei lavori" e "spese generali".

4. Ai fini del calcolo del "costo dei lavori", il proponente deve considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione delle opere, incluse le opere di mitigazione e compensazione, le spese previste dallo Studio di Impatto Ambientale o dallo Studio Preliminare Ambientale (ivi incluse le misure di monitoraggio) e le opere connesse (anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale). Si precisa, altresì, che il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

5. Nelle "spese generali", devono essere considerate: le spese per imprevisti, le spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura), le spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio le spese per le attività di monitoraggio ambientale), le spese per allacciamenti a pubblici servizi, le spese per collaudo tecnico amministrativo, il collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici, le spese per attività di consulenza o di supporto, le spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'assistenza giornaliera e contabilità, le eventuali spese per commissioni giudicatrici, le spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice degli appalti, le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto.

Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo dell'opera.

6. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all'eventuale esonero.

4. Tariffa da applicare per le procedure di cui all'art. 73 bis della L.R. 10/2010 (provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue: 0,5 per mille e del valore complessivo delle opere da realizzare, per quanto attiene l'istruttoria di VIA, svolta ai fini del rilascio del provvedimento unico. Restano ferme eventuali altre tariffe dovute per l'istruttoria da parte degli altri soggetti interessati al rilascio di autorizzazioni, intese pareri, concerti, nulla osta o atti di assenso richiesti.

2. Nel caso in cui nuove attività o nuovi impianti vengano collocati all'interno di fabbricati o strutture esistenti, deve essere computato il valore di stima dei fabbricati e delle strutture esistenti, su cui applicare la tariffa dello 0,1 per mille. Per le modifiche a fabbricati o strutture esistenti, si applica il comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri istruttori, ai fini VIA, non possono comunque risultare inferiori a Euro 1.000 (mille).

5. Tariffa da applicare per le procedure di verifica di assoggettabilità

1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue: 0,25 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare e comunque nel limite massimo di Euro 10.000 (diecimila).

2. Nel caso in cui nuove attività o nuovi impianti vengano collocati all'interno di fabbricati o strutture esistenti, deve essere computato il valore di stima dei fabbricati e delle strutture esistenti, su cui applicare la tariffa dello 0,1 per mille. Per le modifiche a fabbricati o strutture esistenti, si applica il comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri istruttori non possono comunque risultare inferiori a Euro 500 (cinquecento).

6. Tariffa da applicare per le procedure di verifica di ottemperanza e di verifica di attuazione, con riferimento alle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (D.Lgs. 163/2006) ricadenti negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per i quali le procedure di VIA sono di competenza della Regione Toscana

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 5 e 7, gli oneri istruttori sono determinati come segue:

a) verifica di ottemperanza, ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: Euro 25.000,00 (venticinquemila);

b) verifica di attuazione, ai sensi dell'articolo 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 0,25 per mille del valore complessivo delle opere, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione.

2. L'importo di cui alla lettera b), del comma precedente, suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno.

3. Il presente articolo 6 si applica limitatamente ai progetti oggetto di procedure di VIA, avviate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 18.4.2016, n.50.

7. Tariffa da applicare alle istanze di riesame e di proroga dei termini dei provvedimenti conclusivi

1. Gli oneri istruttori sono determinati nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di oneri istruttori ai fini VIA, nell'ambito del procedimento cui si riferisce il provvedimento di cui il proponente chiede il riesame complessivo.

2. Nei casi di cui all'articolo 56 della L.R. 10/2010, gli oneri istruttori sono determinati nella misura del 10% di quanto già versato a titolo di oneri istruttori ai fini VIA, nell'ambito del procedimento cui si riferisce il provvedimento di cui il proponente chiede la modifica della prescrizione.

3. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di procedimento di riesame, avviato d'ufficio o su istanza del proponente, in esito ad una Sentenza o un'Ordinanza del Giudice Amministrativo dalla quale risulti la soccombenza della Regione Toscana.

4. Nei casi di cui all'articolo 57 della L.R. 10/2010, gli oneri istruttori sono determinati:

a) nella misura di Euro 500 (cinquecento), nel caso di proroga dei termini del provvedimento di VIA;

b) nella misura di Euro 250 (duecentocinquanta), nel caso di proroga dei termini del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

8. Procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010

1. Nel caso di procedure di di verifica di assoggettabilità o di istruttorie di VIA avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche gli oneri istruttori sono determinati nella misura dello 0,1 per mille del valore complessivo di tali opere o attività e comunque nel limite massimo:

a) di Euro 4.000 (quattromila), nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità;

b) di Euro 8.000 (ottomila), nel caso di procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Per quanto riguarda le parti di opere o attività non interessate da modifiche, il valore complessivo è riferito al valore di stima delle strutture esistenti.

3. In ogni caso sono dovuti gli oneri con riferimento: alle spese per attività di consulenza o di supporto; alle spese relative alla redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale:

- nella misura dello 0,5 per mille (nel caso dell'istruttoria di VIA svolta nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale);

- nella misura dello 0,25 per mille (nel caso della procedura di verifica di assoggettabilità).

Le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all'eventuale esonero.

4. Per quanto riguarda le parti di opere o attività interessate da modifiche progettuali, si applica quanto previsto ai precedenti articoli da 3 a 5.

5. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti, ai sensi del presente articolo, non possono comunque risultare inferiori ad Euro 400 (quattrocento) per la procedura di verifica di assoggettabilità e ad Euro 800 (ottocento) per la procedura di VIA.

9. Restituzione degli oneri

1. Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

2. L'esito negativo delle procedure di cui agli articoli da 4 a 8 del presente Allegato A, ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente, non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

3. Nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dalla struttura operativa dell'Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si procede alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente, trattenendo una somma pari al 10% degli oneri versati, fino ad un massimo di Euro 1.000 (mille).

10. Modalità di versamento

1. Il versamento degli oneri istruttori avviene mediante bonifico su conto corrente intestato alla Regione Toscana, acceso presso l'Istituto di credito tesoriere. Le coordinate del conto corrente su cui effettuare il bonifico sono pubblicate e mantenute aggiornate sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via.

2. Nella causale devono essere indicati: denominazione e partita IVA o codice fiscale del Soggetto proponente, titolo del progetto, riferimento all'art. 47 ter della L.R. 10/2010.

3. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla istanza di avvio del procedimento ovvero alla lettera di trasmissione della documentazione progettuale modificata nel corso dell'istruttoria.

11. Oneri istruttori relativi alle attività estrattive

1. Per quanto riguarda il calcolo del valore complessivo delle opere, relativamente alle attività estrattive, ci si deve riferire alle opere (impianti, lavori ed altri interventi) necessarie alle attività di coltivazione, come ad esempio: l'apertura della cava o miniera, la recinzione, la viabilità interna e di accesso, gli eventuali impianti di lavorazione, gli impianti di trattamento delle acque e gli altri presidi di tutela ambientale, le infrastrutture elettriche e di servizio, gli altri edifici ed impianti, eccetera, nonché gli interventi di dismissione e recupero ambientale.

12. Casi particolari

1. Ove il proponente di un progetto, sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 4 ad 8 del presente allegato A, sia una struttura regionale non si provvede al versamento degli oneri istruttori.

2. Ove un progetto di opera pubblica sia finanziato a carico del bilancio regionale, seppure attuato da un Ente attuatore diverso dalla Regione (ad esempio: Autorità portuale regionale, Consorzio di bonifica, Comune,

Provincia, Città Metropolitana), non si provvede al versamento degli oneri istruttori. Nel caso un progetto sia finanziato solo in parte a carico del bilancio regionale, non si provvede al versamento degli oneri istruttori per la quota parte finanziata dal bilancio regionale.